

## **Fondare sui diritti umani ratificati dall'Italia la normativa a tutela del possesso<sup>1</sup>**

Cesare Ottolini, Coordinatore globale International Alliance of Inhabitants

Signor Presidente,

Onorevoli,

Ringrazio per l'opportunità di portare un contributo fattivo al dibattito parlamentare sui progetti di legge volti alla modifica della normativa relativa all'occupazione di immobili A.C. 246, 293, 316, 332, 566, 935, 1022.

Intervengo in qualità di coordinatore globale dell'International Alliance of Inhabitants, una rete mondiale di organizzazioni sociali, impegnata da vent'anni in tutti i continenti per la tutela del diritto alla casa e dei diritti umani correlati. Il contenuto del mio intervento è frutto del continuo confronto, scambio e collaborazione con molteplici attori, esperti, giuristi, autorità locali, governi nazionali, europei ed autorità internazionali. Sono stato anche membro dell'Advisory Group on Forced Evictions di ONU Habitat, per conto del quale ho coordinato nel 2005 una missione a Roma.

Collaboriamo con l'Alto commissario sui diritti umani e il Relatore delle Unite sul diritto alla casa, presentando i casi di violazione e contribuendo alla loro positiva risoluzione.

Fondamentale è stato il loro apporto per affrontare la crisi abitativa svelata dalla pandemia da COVID grazie alle linee guida emanate, sulla base delle quali molti paesi hanno deciso la moratoria degli sfratti.

Da sottolineare il dialogo con l'Unione Europea e la stessa Commissione europea, con le quali abbiamo collaborato alla redazione della Risoluzione del Parlamento europeo sull'accesso a un alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili per tutti.<sup>2</sup> Questa Risoluzione è fonte di iniziative legislative europee e fondamento di politiche abitative strutturali volte ad affrontare e risolvere la grave crisi alloggiativa nel nostro continente. I numeri riportati sono impressionanti: nell'UE il 38 % delle famiglie a rischio di povertà spende più del 40 % del proprio reddito per la casa, mentre oltre 700.000 persone sono senzatetto. Una situazione che stride con i dati sulla sovrabbondanza di abitazioni riportata dall'OECD<sup>3</sup>: in più della metà dei paesi UE ci sono oltre 500 alloggi ogni 1.000 abitanti, oltre 550 ogni 1.000 abitanti in Italia.

Una contraddizione ancora più stridente relativamente agli alloggi di proprietà pubblica, almeno 60.000 vuoti e in costante aumento<sup>4</sup>. Tra le cause principali, l'azzeramento dei fondi destinati all'ERP unitamente all'attesa di valorizzazione delle aree e rendita degli immobili da parte degli stessi enti gestori.

Con queste premesse, vale la pena ricordare che i presidi più efficaci contro le occupazioni di alloggi popolari sono le organizzazioni sindacali degli inquilini, i comitati degli abitanti, gli stessi assegnatari, che però devono diventare assegnatari in tempi rapidi, non restare nelle liste di attesa, affollate da circa 650.000 domande eleggibili a livello nazionale.

Un valido antidoto alle occupazioni, almeno di una parte degli alloggi ERP sfitti, potrebbe essere la loro rapida assegnazione generalizzando, ad esempio, l'autorecupero che, come nel

---

<sup>1</sup> contributo all'audizione della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del 16/05/2023

<sup>2</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 sull'accesso a un alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili per tutti (2019/2187(INI))

[https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0020\\_IT.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0020_IT.html)

<sup>3</sup> OECD Affordable Housing Database, 18/10/2022

<https://www.oecd.org/els/family/HM1-1-Housing-stock-and-construction.pdf>

<sup>4</sup> Federcasa Informa. Anno 4 n. 3.

[https://www.federcasa.it/wp-content/uploads/2022/01/Federcasa-Informa\\_DIC21.pdf](https://www.federcasa.it/wp-content/uploads/2022/01/Federcasa-Informa_DIC21.pdf)

caso della Regione Lazio e di alcuni ATER del Piemonte<sup>5</sup> e della Toscana<sup>6</sup>, ha dato buoni risultati ed è studiata anche all'estero.

I progetti di legge oggi in discussione partono invece dagli effetti, cioè dall'occupazione senza titolo di alloggi, fenomeno diffuso non solo in Italia, tralasciando la sua radice, la crescente crisi abitativa, aggravata dalle privatizzazioni e dall'abbandono del settore abitativo pubblico che non è in grado di fare da ammortizzatore sociale degli effetti della liberalizzazione del mercato locativo.

Nello specifico, è indispensabile partire dall'analisi di questi fenomeni presenti nei territori, facendo innanzitutto una precisa distinzione e demarcazione: l'occupazione per necessità è questione completamente diversa rispetto all'occupazione illegale gestita dalla criminalità organizzata. Quest'ultima la utilizza infatti per controllare il territorio, attuando un welfare spurio a favore degli affiliati, salvo poi approfittarne ulteriormente per speculare sulla riqualificazione di terreni e immobili svalutati perché abbandonati a se stessi.

Invece, quasi tutti i progetti di legge in discussione partono da premesse che utilizzano dati spuri, mettendo assieme fattispecie completamente diverse, dall'occupazione per necessità a quella senza titolo, includendo quella per contratto scaduto o sfratto, enfatizzando ed accomunando tutto a quella della criminalità organizzata.

A causa di queste premesse metodologiche errate, si scambiano gli effetti con le cause, facendone discendere proposte di aggravamento delle pene e l'accelerazione delle procedure di sgombero, di natura più ideologica che di carattere scientifico e risolutivo.

L'art. 633 del CP è già di per se sufficiente per sanzionare correttamente le occupazioni gestite dalla criminalità. Se questo non è applicato, le ragioni sono di natura diversa, da indagare e risolvere con strumenti adeguati.

Invece, il vero deterrente alle occupazioni è affrontare la questione partendo dall'analisi scientifica, non mettendo assieme le pere con le mele sotto la dicitura di frutta indistinta, e non legiferando norme che, mentre sulla carta appaiono efficaci perché roboanti, in realtà contengono le premesse di ulteriori problemi.

L'esperienza a livello internazionale dimostra che, per risolvere alla radice la questione delle occupazioni illegali, si deve affrontare la questione abitativa con un approccio olistico e a livello strutturale, nel caso italiano con politiche che includano un massiccio e qualificato piano di edilizia residenziale pubblica e la regolazione del mercato locativo, dando sostanza alla funzione sociale della proprietà stabilita dall'art. 42 della Costituzione.

In questa sede, è importante sottolineare l'utilità e la necessità che l'Italia, nella propria attività legislativa, di governo, amministrativa, attuativa e di giustizia, rispetti, protegga e migliori il godimento del diritto alla casa di ogni persona, senza nessuna discriminazione sociale, economica, di genere, indipendentemente dal titolo di possesso, inquilino, proprietario, cooperatore, usufruttuario, occupante senza titolo.

Su questa base sarà possibile ed utile avanzare una proposta.

### **La normativa ratificata dall'Italia a protezione del diritto alla casa e dei diritti correlati è cogente e primaria**

L'articolo 11 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, ratificato con legge n. 881 del 25 ottobre 1977 garantisce *"il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, che includa ... un alloggio adeguato"*. Questa disposizione deve essere interpretata alla luce dei Commenti generali del Comitato per i diritti

---

<sup>5</sup> Autorecuperato Atc Piemonte Centrale 02/02/2023 <https://www.atc.torino.it/notizia/5739>

<sup>6</sup> Regolamento d'attuazione ed integrazione della legge regionale Toscana n. 2 /2019 <https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/regolamento-dattuazione-ed-integrazione-della-legge-regionale-toscana-n-2-2019>

economici e sociali n. 4 (1991)<sup>7</sup> e n. 7 (1997)<sup>8</sup> rispettivamente sul diritto a un alloggio adeguato e sugli sfratti forzati, nonché tenendo conto dei Principi guida sulla povertà estrema e i diritti umani (A/HRC/21/39, 18 luglio 2012)<sup>9</sup> e delle Linee guida sulla realizzazione del diritto a un alloggio adeguato (A/HRC/43/43, 26 dicembre 2019)<sup>10</sup>:

### 38. Misure di attuazione:

(a) *Gli sgomberi forzati, come definiti dal diritto internazionale dei diritti umani, devono essere proibiti in ogni circostanza, a prescindere dalla proprietà o dallo stato di possesso delle persone colpite. Le vittime di sgomberi forzati devono ricevere un adeguato risarcimento, la riparazione e l'accesso ad abitazioni o terreni produttivi, a seconda dei casi;*

...

Sulla base di questo impegno ratificato dall'Italia, ci si aspetterebbe ad esempio che, per proteggere il diritto di proprietà senza ledere il diritto alla casa, il legislatore stabilisse una norma per il passaggio da casa a casa, consentendo lo sfratto solo in presenza di un'abitazione adeguata alternativa, non della strada o di una stanza precaria e divisiva delle famiglie.

Al contrario, le proposte di modifica per proteggere gli alloggi dall'occupazione e illegale appaiono potenzialmente in violazione degli obblighi derivanti dal PIDESC.

Vanno infatti in direzione confliggente con quanto stabilito dal Comitato per i Diritti Economici, Sociali e Culturali:

- gli Stati firmatari del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali *"devono dare la giusta priorità ai gruppi sociali che vivono in condizioni svantaggiate, prestando loro particolare attenzione. Le politiche e la legislazione non dovrebbero, in questo contesto, essere concepite per avvantaggiare gruppi sociali già avvantaggiati a spese di altri strati sociali"* (Osservazione generale n. 4 (1991) sul diritto a un alloggio adeguato, paragrafo 11).
- il diritto all'alloggio sancito dal Patto deve essere realizzato progressivamente in base, tra l'altro, alle risorse disponibili nello Stato parte, in quanto il Comitato per i Diritti Economici, Sociali e Culturali stabilisce che *"qualsiasi misura deliberatamente retrograda [che incida sulla realizzazione dei diritti del Patto] deve essere esaminata con la massima attenzione e pienamente giustificata in riferimento alla totalità dei diritti a cui il Patto si riferisce, utilizzando tutte le risorse disponibili"* (Osservazione generale n. 3 (1990): La natura degli obblighi degli Stati parti, art. 29 par. 1)<sup>11</sup>.

---

<sup>7</sup> OHCHR, Comitato dei diritti economici, sociali e culturali: Osservazione generale n. 4 (1991). <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/pubblicazioni/ONU-Comitato-dei-diritti-economici-sociali-e-culturali-Osservazione-generale-n-4-1991/782>

<sup>8</sup> OHCHR. The right to adequate housing (Art.11.1): forced evictions: 20/05/1997. CESCR General Comment 7 <https://www.refworld.org/docid/47a70799d.html>

<sup>9</sup> General Assembly - United Nations. Guiding principles on extreme poverty and human rights. A/HRC/21/39, 18/07/2012

[https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-39\\_en.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-39_en.pdf)

<sup>10</sup> General Assembly - United Nations. Guidelines for the Implementation of the Right to Adequate Housing. A/HRC/43/43, 26/12/2019

<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/353/90/PDF/G1935390.pdf?OpenElement>

<sup>11</sup> Comitato dei diritti economici, sociali e culturali: Osservazione generale n. 3 (1990)

<https://unipd-centrodirittiumani.it/it/pubblicazioni/Comitato-dei-diritti-economici-sociali-e-culturali-Osservazione-generale-n-3-1990/872>

Al contrario, le proposte di aumento della severità delle pene sembrano voler rafforzare il diritto dei proprietari di casa, indebolendo soltanto la situazione delle persone svantaggiate socialmente, che vivono in alloggi senza titolo, incluso chi ha il contratto scaduto ed è soggetto a sfratto, e innescando ulteriori problemi.

### **Accelerazione della procedura di sfratto vs/garanzie di procedure per proteggere gli occupanti di un'abitazione e per limitare il rischio di rimanere senza casa**

Gli articoli delle proposte di legge che mirano a generalizzare la procedura di sfratto amministrativo, in tempi rapidi, senza una decisione giudiziaria preventiva e senza che venga offerto un alloggio alternativo alle persone e alle famiglie interessate, comportano due rischi:

1) In primo luogo, gli sgomberi possono comportare una violazione dell' articolo 17 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici<sup>12</sup>, ratificato con legge n. 881 del 25 ottobre 1977, che garantisce il diritto di ogni persona a essere protetta da "*interferenze arbitrarie o illegali*" con il proprio domicilio; si intende quindi il diritto a non essere sfrattati dal proprio domicilio senza un'adeguata protezione. Peraltro, affinché uno sfratto sia giustificato in quanto proporzionato allo scopo perseguito, tale condizione deve poter essere verificata da un organo giudiziario con garanzie di indipendenza e imparzialità. È per questo che l'articolo 2, paragrafo 3, del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici prevede che gli Stati parte debbano garantire l'accesso a un ricorso effettivo a qualsiasi persona i cui diritti del Patto possano essere violati.

2) In secondo luogo, l'adozione della suddetta disposizione comporta il rischio che l'Italia non rispetti gli obblighi previsti dal PIDESC. Nella sua Osservazione generale n. 7 sugli sfratti forzati, il Comitato per i Diritti Economici, Sociali e Culturali ricorda la necessità della possibilità di accesso ai mezzi di ricorso per impugnare le ordinanze di sfratto:

*15. Le adeguate garanzie procedurali e il giusto processo sono aspetti essenziali di tutti i diritti umani, ma sono particolarmente importanti in relazione a una questione come quella degli sgomberi forzati, che si riferisce direttamente a un gran numero di diritti riconosciuti nei due Patti internazionali sui diritti umani. Le garanzie procedurali da applicare nei casi di sgombero forzato sono le seguenti:*

*(a) l'opportunità di un'autentica consultazione;*

*(b) un preavviso adeguato e ragionevole a tutte le persone interessate;*

*(c) informazioni sullo sgombero proposto e, se del caso, sulla riassegnazione della terra o dell'alloggio, fornite entro un periodo di tempo ragionevole a tutte le persone interessate;*

*(d) la presenza, soprattutto quando sono presi di mira gruppi di persone, di agenti o rappresentanti del governo durante lo sgombero;*

*(e) l'identificazione di tutte le persone che eseguono l'ordine di sgombero;*

*(f) Il divieto di sgombero in condizioni meteorologiche particolarmente avverse o di notte, a meno che le persone interessate non vi acconsentano;*

*(g) l'accesso ai ricorsi legali;*

*(h) La fornitura di assistenza legale, se del caso, alle persone che ne hanno bisogno per presentare un ricorso in tribunale.*

---

<sup>12</sup> Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966)

[https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Patto-internazionale-sui-diritti-civili-e-politici-1966/15](https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Patto-internazionale-sui-diritti-civili-e-politici-1966/15)

16. Uno sfratto non deve comportare che una persona rimanga senza casa o che vengano violati altri diritti umani. Se una persona non è in grado di provvedere a se stessa, lo Stato Parte deve, con tutti i mezzi appropriati, al massimo delle sue risorse disponibili, assicurare che siano forniti un'abitazione alternativa adeguata, reinsediamento o accesso a terreni produttivi, a seconda dei casi.

Le Linee guida sulla realizzazione del diritto a un alloggio adeguato (A/HRC/43/43, 26 dicembre 2019), forniscono un ulteriore chiarimento (par. 38, b))

38. Misure di attuazione:

...

(b) Le leggi nazionali che regolano gli sgomberi devono essere conformi alle norme sui diritti umani, includendo il principio del rispetto della dignità umana e i principi generali di ragionevolezza, proporzionalità e giusto processo, e devono applicarsi anche a coloro che vivono in insediamenti di senzatetto. L'accesso alla giustizia deve essere garantito durante tutto il processo e non solo quando lo sgombero è imminente. Tutte le alternative praticabili allo sgombero devono essere esplorate, in consultazione con le persone interessate. Se, dopo un genuino ed effettivo dialogo con le persone interessate, il trasferimento è ritenuto necessario e/o desiderato dalla comunità, devono essere fornite abitazioni alternative adeguate, di dimensioni, qualità e costi simili, nelle immediate vicinanze del luogo di residenza e della fonte di sostentamento originari. Gli sfratti non devono rendere le persone senza casa. L'accesso alla giustizia deve essere garantito durante tutto il processo e non solo quando lo sfratto è imminente;

(c) In caso di pignoramento di un'ipoteca o di arretrati negli affitti, gli sfratti dovrebbero avvenire solo come ultima risorsa e dopo aver esplorato a fondo i mezzi alternativi per risolvere il debito in sospeso, come ad esempio attraverso sussidi abitativi di emergenza, la rinegoziazione del debito o, se necessario, il trasferimento in unità abitative più sostenibili economicamente che soddisfino gli standard di adeguatezza;

(d) Gli Stati dovrebbero attuare programmi per prevenire gli sfratti attraverso misure quali la stabilizzazione e il controllo degli affitti, gli aiuti per l'affitto, la riforma fondiaria e altre iniziative volte a promuovere la sicurezza del possesso in ambito urbano e rurale. Dovrebbero essere adottate anche misure preventive per eliminare le cause alla base degli sfratti e degli sgomberi, come la speculazione fondiaria, immobiliare e abitativa. Nessun trasferimento di popolazioni indigene è consentito senza il loro consenso libero, preventivo e informato.

### **Taglio delle forniture dei servizi vs/diritti umani**

Solamente il Progetto di legge n. 316 intende ristabilire correttamente il diritto di residenza indipendentemente dal titolo di possesso. L'abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, consentirebbe infatti l'eliminazione della discriminazione nell'accesso ai servizi essenziali, evitando la violazione dei diritti umani stabiliti dai trattati e convenzioni europee ed internazionali ratificati dall'Italia, specie dei soggetti più svantaggiati, come donne e bambini.

Al contrario, la generalità dei progetti di legge in discussione, prevede di introdurre norme per il taglio delle forniture di acqua, luce e gas agli occupanti senza titolo, arrivando in alcuni casi ad estendere tali tagli anche agli inquilini il cui contratto sia scaduto o che siano soggetti ad uno sfratto esecutivo.

Se tale norma fosse approvata, si introdurrebbe surrettiziamente una sorta di "sfratto per assedio", fattispecie non prevista, anzi, contraria alla normativa sui diritti umani ratificati dal nostro Paese.

In particolare, la tutela del diritto alla salute, di cui è responsabile il sindaco, sarebbe gravemente compromessa dall'interruzione della fornitura dei servizi essenziali.

Giova qui ricordare la normativa che stabilisce i principi nazionali ed internazionali condivisi e le obbligazioni derivanti dal riconoscimento normativo di tali diritti.

## **Articolo 2 della Costituzione italiana**

*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.*

## **Risoluzioni ONU sul diritto all'acqua**

- La Risoluzione ONU 64/292 (28 luglio)<sup>13</sup> riconosce che *il diritto all'acqua potabile ed ai servizi igienico sanitari è un diritto dell'uomo essenziale alla qualità della vita ed all'esercizio di tutti i diritti dell'uomo.*
- La Risoluzione 15/9 (2010) del Consiglio dei Diritti Umani (30 settembre)<sup>14</sup> afferma che *"il diritto umano all'acqua ed ai servizi igienico-sanitari deriva dal diritto ad un livello di vita adeguato ed è indissolubilmente legato al diritto a migliorare lo stato di salute fisica e mentale così come al diritto alla vita ed alla dignità."*

## **Articolo 34.3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea<sup>15</sup>**

*Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.*

## **Pilastro europeo dei diritti sociali<sup>16</sup>**

### **Principio n. 19. Alloggi e assistenza per i senzatetto**

- a. Le persone in stato di bisogno hanno accesso ad alloggi sociali o all'assistenza abitativa di qualità.*
- b. Le persone vulnerabili hanno diritto a un'assistenza e a una protezione adeguate contro lo sgombero forzato.*
- c. Ai senzatetto sono forniti alloggi e servizi adeguati al fine di promuoverne l'inclusione sociale.*

---

<sup>13</sup> Resolution adopted by the General Assembly on 28 July 2010. A/RES/64/292. The human right to water and sanitation  
<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/479/35/PDF/N0947935.pdf?OpenElement>

<sup>14</sup> Resolution adopted by the Human Rights Council on 6 October 2010. 15/9 Human rights and access to safe drinking water and sanitation  
<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/166/33/PDF/G1016633.pdf?OpenElement>

<sup>15</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Articolo 34 - Sicurezza sociale e assistenza sociale <http://fra.europa.eu/it/eu-charter/article/34-sicurezza-sociale-e-assistenza-sociale>

<sup>16</sup> Pilastro europeo dei diritti sociali.

[https://commission.europa.eu/system/files/2017-12/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet\\_it.pdf](https://commission.europa.eu/system/files/2017-12/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_it.pdf)

## **Principio n. 20. Accesso ai servizi essenziali**

*Ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresi l'acqua, i servizi igienico-sanitari, l'energia, i trasporti, i servizi finanziari e le comunicazioni digitali. Per le persone in stato di bisogno è disponibile un sostegno per l'accesso a tali servizi.*

## **No alla criminalizzazione della solidarietà degli attivisti del diritto alla casa**

Non da ultimo, vorrei attirare l'attenzione sull'importanza e la necessità di distinguere chiaramente, senza alcuna ombra di dubbio, che la normativa volta a colpire le organizzazioni criminali che gestiscono certe occupazioni, non deve assolutamente essere utilizzata, né minacciata, nei confronti delle organizzazioni sociali e di volontariato impegnate a diverso titolo a tutela del diritto alla casa e dei diritti umani correlati.

L'analisi della generalità dei progetti di legge in discussione mostra invece un certo grado di indeterminazione che lascia ampio spazio alla possibilità di estendere fattispecie di reato associativo, da sanzionare con il Codice penale, per ostacolare e criminalizzare il lavoro delle organizzazioni non governative che cercano di consigliare le persone minacciate di sfratto nel far valere i loro diritti abitativi e nel cercare soluzioni concordate con le istituzioni.

A questo proposito giovi ricordare che i diritti umani degli attivisti dei diritti umani sono tutelati dalla Carta dei difensori dei diritti umani<sup>17</sup> adottata all'unanimità dall'Assemblea generale ONU nel 1999. Questa Carta legittima e garantisce coloro che operano in prima linea, in particolare i membri di movimenti, organizzazioni non governative, gruppi di volontariato, intellettuali, impegnati a titolo volontario, anche mettendo a rischio la loro stessa incolumità fisica e vita. Anche gli attivisti del diritto alla casa, siano essi membri di sindacati inquilini che di comitati o di altri organismi sociali, godono di diritti a protezione del loro status e delle loro azioni. E' utile sottolineare sempre, specie nei conflitti, che tali diritti devono essere rispettati, prevenendo e difendendo gli attivisti da qualsiasi possibile azione repressiva e di criminalizzazione.

Chiedere di rinviare uno sfratto o sospendere uno sgombero non solo è una legittima attività sociale: gli attivisti del diritto alla casa hanno tutta la legittimità di essere presenti anche alle esecuzioni, per esigere, preliminarmente a qualsiasi azione, la verifica e il rispetto della normativa nazionale e internazionale da parte delle articolazioni dello stato, incluso il Prefetto, il Sindaco, l'Ufficiale giudiziario e le forze di polizia.

I termini delle proposte di legge dovrebbero almeno essere chiariti, per evitare che la normativa sia utilizzata per scoraggiare le azioni di solidarietà.

## **Sbaglieremmo a voler considerare meramente ornamentali i diritti umani, negandone il valore cogente per l'Italia, che è Stato parte, in ogni sua articolazione**

Il diritto alla casa e i diritti umani correlati, in particolare quelli inclusi nel PIDESC, sono diritti sottoposti al giudizio dell'Alto Commissariato ONU sui Diritti umani, in quanto l'Italia ha ratificato il Protocollo Opzionale al PIDESC con legge 3 ottobre 2014, n. 152. Questo Protocollo offre la possibilità di ricorsi individuali che, soltanto negli ultimi due anni, hanno consentito l'avvio di diverse decine di procedimenti, tuttora pendenti, in cui l'Italia è imputata di violazione di tale diritto per non aver ottemperato alle richieste dell'Alto Commissariato ONU di

---

<sup>17</sup> Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Difensori dei diritti umani. Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 53/144, 8 marzo 1999. A/RES/53/144 8 March 1999 [https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Defenders/Declaration/Dichiarazione\\_delle\\_NU\\_sui\\_Difensori\\_DU.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Defenders/Declaration/Dichiarazione_delle_NU_sui_Difensori_DU.pdf)

misure cautelari di sospensione dello sfratto e fornitura di un'abitazione alternativa adeguata alle persone sfrattate.

Tali diritti umani sono giustiziabili anche presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea<sup>18</sup> e la Corte Europea dei Diritti Umani<sup>19</sup>. La giurisprudenza è in costante evoluzione a tutela di tale diritto.

### **La proposta: valutazione d'impatto dei progetti di legge**

Signor Presente, Onorevoli,

Siamo fortemente preoccupati che l'approvazione della normativa in discussione, senza le necessarie e sostanziali modifiche fondate su un approccio olistico e sui diritti umani, porti alla criminalizzazione di alcune persone in situazioni precarie, all'accelerazione delle procedure di sfratto senza adeguate alternative abitative, a una possibile riduzione delle garanzie procedurali volte a proteggere gli occupanti degli alloggi e a limitare il rischio di rimanere senza casa, alla criminalizzazione delle organizzazioni sociali impegnate nella solidarietà a tutela del diritto alla casa e dei diritti correlati. In buona sostanza, che porti all'aggravamento delle questioni e tensioni sociali senza peraltro fungere allo scopo di tutelare il diritto al possesso. Per queste ragioni, proponiamo e raccomandiamo che, come contributo sostanziale su cui fondare la definizione della proposta di legge unificata, e comunque prima della discussione parlamentare, sia effettuata **un'accurata valutazione d'impatto a livello nazionale**, fondata sull'analisi scientifica e articolata nei diversi territori, includendo le categorie di popolazione interessate, il numero di persone che potrebbero essere colpite e la compatibilità delle misure che potrebbero riguardare queste persone con gli obblighi derivanti dal riconoscimento del diritto a un alloggio adeguato e diritti correlati dalla normativa e trattati europei e internazionali ratificato dall'Italia.

Questa valutazione dovrebbe includere l'analisi sul possibile impatto sugli sfratti, oltre 150.000 pendenti e sulle esecuzioni immobiliari sulla casa di abitazione, almeno altrettante, in quanto l'attuale normativa consente lo sfratto senza l'abitazione alternativa adeguata, violando tale normativa, ratificato per legge e cogente.

Ringraziando per l'attenzione, offriamo la disponibilità dell'International Alliance of Inhabitants a contribuire a tale valutazione d'impatto.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

---

<sup>18</sup> Housing Rights Watch. Jurisprudence database Court of Justice of the European Union [https://www.housingrightswatch.org/jurisprudence?combine=housing&field\\_subject\\_jurisprudenc\\_e\\_tid=All&field\\_country\\_node\\_nid=All&field\\_jurisdiction\\_tid=12](https://www.housingrightswatch.org/jurisprudence?combine=housing&field_subject_jurisprudenc_e_tid=All&field_country_node_nid=All&field_jurisdiction_tid=12)

<sup>19</sup> Housing Rights Watch. Jurisprudence database Court of Justice of the European Union